

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: PICCOLI)

Roma, 29 gennaio 2014

Osservazioni sull'atto:

Schema di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013) 824)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore fin dalle fasi iniziali del procedimento penale per chi è privato della libertà personale, nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, che avranno quindi il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione sia in quello emittente (“diritto alla duplice difesa”);

considerata positivamente la raccomandazione della Commissione europea, del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali, mediante la quale, in applicazione del principio di proporzionalità, si raccomandano alcuni parametri (non giuridicamente vincolanti per gli Stati membri) per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio (verifica delle risorse e verifica del merito) e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione);

considerato l'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, in base al quale “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”;

richiamato l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai “diritti della persona”;

la proposta, inoltre, non incide in senso negativo su “aspetti fondamentali” dell’ordinamento giuridico nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all’articolo 7, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l’attivazione del cosiddetto “freno di emergenza” in base alla procedura delineata dall’articolo 82, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri. È altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati.

Nel merito, si deve riscontrare che – come evidenziato nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 – l’ordinamento interno appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato D.P.R.) e all’ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato D.P.R.), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI (articoli 9 e 12), e all’articolo 293 del codice di procedura penale.

Si rileva infine che le disposizioni della proposta non appaiono, allo stato, introdurre nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal D.P.R. n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell’Unione) e per l’apolide residente (articolo 90).

Giovanni Piccoli
